



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

N. 850/A – numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Servizi volti al contrasto della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 187 C.d.S., come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO Ufficio di vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE Servizio centrale di protezione	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE Servizio affari e informazioni generali - NOCS	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA Ufficio sanitario	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA Ufficio sanitario	<u>ROMA</u>
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITÀ	<u>SEDE</u>
AL SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITÀ	<u>SEDE</u>
AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COLLEGIO MEDICO LEGALE	<u>ROMA</u>
AL CENTRO POLIFUNZIONALE - SCUOLA TECNICA DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
e, per conoscenza	
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO Servizio polizia stradale	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

AL SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITÀ
Centro di ricerche di laboratorio e di tossicologia forense

SEDE

Si rappresenta che in data 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Strada (C.d.S.) introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

In particolare, per ciò che riguarda l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 187 - *guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti*, non vi è più la necessità di accertamento dell'effettivo stato di alterazione psico-fisica, ma è sufficiente acquisire la prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope prima della guida.

In merito alla modalità di raccolta dei fluidi del cavo orale, il comma 2-*bis* dello stesso articolo prevede l'adozione di una specifica direttiva fornita congiuntamente da Ministero dell'Interno e Ministero della Salute.

Nelle more dell'emanazione di quest'ultima, rimangono valide le consuete modalità di raccolta che prevedono l'intervento di personale sanitario.

In riferimento, tuttavia, alla modulistica relativa ai servizi in argomento, si precisa che non dovranno essere più compilati gli allegati 1A e 1C, consistenti, rispettivamente, nella *Scheda clinica di valutazione dello stato psico-fisico del conducente* e nella *Relazione di visita medica ai fini della valutazione dello stato psico-fisico di cui all'art. 187 del C.d.S.*, e che l'allegato 1E - *Dichiarazione di consenso informato*, finora adottato, dovrà essere sostituito da quello accluso alla presente.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si invitano i sigg. Coordinatori in indirizzo a dare ampia diffusione della presente a tutti gli Uffici sanitari ricadenti nei territori di competenza ed a fornire eventuali chiarimenti sull'argomento al personale sanitario operante.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla tematica al momento dell'emanazione della direttiva tecnica sopra citata.

IL DIRETTORE CENTRALE
Moschella